



Università
Ca' Foscari
Venezia

Ca' Foscari Sicura

Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro



Informativa SSL lavoro agile/smartworking

(art.36 D.Lgs 81/08 s.m.i. - art.22 Legge Lavoro agile 81/17)

Identificativo documento	ISOP_INFO-SW
Revisione documento	1.1.0
Data elaborazione	29 ottobre 2021
Revisione modello	00.1

Sommario

Sommario	2
1. Tabella revisioni	3
2. Ruoli	3
3. Organigramma	4
4. Definizioni.....	5
5. Misure di prevenzione da adottare.....	7
6. Consegna dell’informativa.....	9

1. Tabella revisioni

La presente istruzione operativa viene predisposta con indicazione del numero di Emissione e Revisione.

Documento di:	Numero progressivo	Principali modifiche al documento di emissione
Emissione	1	Emissione istruzione operativa smart working
	1.1	Aggiornamento nominativi punto 2. Ruoli


2. Ruoli

Azienda	UNIVERSITA' CA' FOSCARI VENEZIA
Sede legale	Dorsoduro 3246 30123 VENEZIA
Datore di lavoro - Rettrice	Prof.ssa Tiziana Lippiello
Attività svolta	Didattica e ricerca
Responsabile del S.P.P.	Dott. Aldo Talon
Medico competente	Dr.ssa Giovanna Lupi
Direttore Generale	Dott. Gabriele Rizzetto
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	Mauro Gazzato Martina Marchiori Davide Spanio
Squadra di emergenza all'interno sedi Ateneo	vedi lista su http://www.unive.it/data/10146/

3. Organigramma

Linea gerarchica —————

Linea consultiva - - - - -



4. Definizioni

4.1 Soggetti

4.1.1 Datore di Lavoro (DL)

Ai sensi del DM 363/1998 articolo 2 comma 1, viene individuata con tale figura la Rettrice.

La Rettrice ha facoltà di procedere in funzione degli altri soggetti individuati all'interno dell'Università nei limiti dei vincoli di legge.

4.1.2 Medico Competente (MC)

Medico incaricato con la responsabilità sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Il Medico competente deve possedere uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n. 81/2008.

Esso è incaricato con decreto del Direttore Generale.

4.1.3 RSPP / ASPP

Il RSPP (Responsabile del Servizio di Protezione e Protezione) e gli ASPP (Addetto del Servizio di Protezione e Protezione) compongono Servizio di Prevenzione e Protezione Rischi (SPPR).

Il RSPP è in possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008, ed è incaricato per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Il RSPP è nominato con decreto del Rettore, sentito il Direttore Generale.

L'ASPP deve possedere capacità e requisiti professionali previsti dall'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008.

Gli ASPP sono tecnici specializzati e formati per l'attuazione dell'articolo 33 del D.Lgs. n. 81/2008. Gli ASPP sono designati con atto del Direttore Generale, su proposta del RSPP e sentiti gli RLS.

4.1.4 Lavoratore

Per lavoratore si intende la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'Università, con o senza retribuzione.

A seguito della definizione, rientrano in tale categoria:

- personale tecnico amministrativo;
- personale docente e ricercatore;
- dirigenti;
- collaboratori esperti linguistici (CEL);
- personale non strutturato che svolga attività di didattica, di ricerca o di collaborazione tecnico-amministrativa sulla base di contratti di diritto privato ovvero di rapporti temporanei comunque denominati;
- titolari di assegni di ricerca;
- soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196;
- studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, che facciano uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali (per più di 20 ore effettive settimanali) limitatamente ai periodi in cui questi siano effettivamente impegnati con le strumentazioni o nei laboratori in questione;
- personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolga la propria attività presso le strutture dell'Università;
- soggetti di cui al D.Lgs. n. 468/1997 ss.mm.ii. (lavoratori socialmente utili);
- prestatori di lavoro occasionale ex D.L. 50/2017.

Eccezioni alla classificazione come Lavoratore

Le seguenti categorie non rientrano nella definizione di Lavoratore¹.

- Lavoratori autonomi che compiano prestazione occasionali d'opera, ovvero quei contratti in cui risultino stipulati secondo l'articolo del Codice Civile n. 2222² e le prestazioni d'opera intellettuali secondo quanto disposto all'articolo 2230³ del Codice Civile. Rientrano in questa categoria i Docenti a Contratto. Rientrano in questa categoria i soggetti titolari di partita iva.

¹ L'università è tenuta a fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare il soggetto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività.

² Codice Civile - Titolo III Del lavoro autonomo - Capo I Disposizioni generali - Art. 2222 - Contratto d'opera. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, [...omissis...]

³ Codice Civile - Titolo III Del lavoro autonomo - Capo II Delle professioni intellettuali - Art. 2230 - Prestazione d'opera intellettuale. Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente.

- I collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto non sono da considerare Lavoratori se la prestazione venga svolta al di fuori dei Luoghi di Lavoro dell'Università; qualora la prestazione venga svolta a distanza tramite collegamento telematico o informatico a favore dell'Università sono considerati Lavoratori nel limite degli obblighi dell'Università in merito all'adeguatezza delle apparecchiature dotate di videoterminale e all'Informazione.
- I volontari che effettuano servizio civile

4.1.5 Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Lavoratore dell'Università eletto tra i dipendenti con contratto a tempo indeterminato in rappresentanza di tutti i lavoratori dell'Università per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

5. Misure di prevenzione da adottare

Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in regime di smart working, per i periodi nei quali si trova al di fuori dei locali aziendali, siano essi all'aperto (outdoor) o in locali chiusi (indoor), coopera con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro:

- Generalmente attenersi alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti.
- Le condizioni generali dell'ambiente scelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa, sia esso indoor o outdoor, non devono rappresentare una condizione di pericolo per il lavoratore.
- È obbligatorio impiegare macchine, attrezzature ed utensili con marcatura CE, rispondenti alle vigenti norme di legge.
- Assicurarsi dell'efficienza ed integrità dell'impianto elettrico.
- Assicurarsi dell'efficienza ed integrità dei dispositivi e delle attrezzature prima dell'uso ed utilizzarle secondo le opportune indicazioni e modalità indicate nel manuale di istruzioni.
- Predisporre le proprie postazioni di lavoro in modo da evitare che i cavi e i collegamenti elettrici possano intralciare il passaggio ed il normale transito delle persone o possano subire a danneggiamenti.
- Utilizzare, se necessari, adattatori e prolunghe adatti a supportare la corrente assorbita dagli apparecchi utilizzati e che siano adatti all'ambiente in cui si opera (indoor/outdoor).
- Utilizzare le apparecchiature di ufficio (personal computer, telefoni cellulari ecc.) verificando la stabilità sulle superfici di appoggio e la solidità del piano di lavoro.
- L'impiego prolungato dei computer portatili necessita dell'uso di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterno e di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.
- Utilizzare un piano di lavoro che abbia preferibilmente le seguenti caratteristiche:
 - Di colore opaco e non riflettente
 - Superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature nonché consentire un appoggio per gli avambracci dell'operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione
 - Profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo
 - Stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 e 80 cm
 - Presenza di uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli arti inferiori e per il sedile
 - Verificare che i tavoli e le scrivanie non abbiano spigoli vivi o parti usurate che potrebbero provocare tagli ed abrasioni.
- Assumere posizioni di lavoro corrette, adeguando la propria postazione e la disposizione delle apparecchiature abitualmente utilizzate in modo da evitare l'insorgenza di stati di affaticamento psicofisico e posturale.
- Ridurre al minimo movimenti rapidi e ripetitivi ed evitare di mantenere la stessa posizione per tempi prolungati.
- Premunirsi delle necessarie informazioni sull'adeguatezza ed il funzionamento degli eventuali sistemi di estinzione presenti e sui comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza.
- Segnalare prontamente a chi di competenza eventuali anomalie o malfunzionamenti riscontrati nell'utilizzo delle attrezzature fornite dall'Ateneo e non intervenire con arbitrarie operazioni di modifica del funzionamento o di riparazione, lasciando tali azioni al personale competente.

- Assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti:
INDOOR:
 - Illuminazione e areazione sufficiente
 - Avere aperture sufficienti per un rapido ricambio di aria oppure questo dev'essere garantito da impianti di unità trattamento aria
 - Illuminazione naturale sufficiente o, se necessario, integrata con sistemi di illuminazione localizzata
 - Ben asciutto e difeso contro l'umidità
 - Condizioni adeguate di igiene
 - Non devono essere presenti rumori che disturbino l'attività lavorativa (rumori con picchi elevati anche se temporanei o rumori di basso livello ma costanti nel tempo)
 - La climatizzazione deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici necessari

- Assicurarsi che il luogo di lavoro prescelto risponda ai seguenti requisiti:

OUTDOOR:

- Presenza di protezioni contro gli agenti atmosferici e le radiazioni solari e, se necessario, contro la caduta di oggetti
- Non devono essere presenti rumori che disturbino l'attività lavorativa (rumori con picchi elevati anche se temporanei o rumori di basso livello ma costanti nel tempo)
- Non devono essere presenti agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri
- Condizioni che permettono di abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo e se necessario consentano di attuare rapidamente i soccorsi
- Condizioni di sicurezza riguardo la presenza di flora (piante, fiori, ecc.) e fauna (animali, insetti, ecc.) che possano rappresentare un pericolo per il lavoratore
- Non devono essere presenti fattori che favoriscano situazioni di scivolamento o inciampo del lavoratore
- Disponibilità di acqua potabile
- Condizioni di sicurezza riguardo la presenza di sostanze infiammabili o combustibili e sorgenti di innesco che possano rappresentare un pericolo di incendio
- Deve essere opportunamente illuminato con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente
- La temperatura deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici necessari

6. Consegna dell'informativa

Come previsto dall'art. 22 della Legge 81/2017, il Responsabile dell'attività svolta in modalità Smartworking consegna la presente informativa su salute e sicurezza ai lavoratori che svolgono la loro prestazione in modalità di lavoro agile e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).